



# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI GARANZIE DA PARTE DEL CCFS**

**Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione  
del 18 luglio 2013**



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI GARANZIE DA PARTE DEL CCFS

La concessione dei prestiti e il rilascio delle garanzie di cui all'art. 3 dello statuto, sono regolati dalle seguenti norme:

- 1) La richiesta di garanzia o di prestito deve essere accompagnata da una relazione sulla situazione patrimoniale e reddituale del socio richiedente.
- 2) Il rilascio della garanzia anche fideiussoria o la concessione del prestito sono informate ai seguenti criteri:
  - Validità delle previsioni economiche e finanziarie dell'iniziativa oggetto di finanziamento, intrapresa o da intraprendere;
  - Presenza di adeguate garanzie rilasciate dal socio richiedente;
- 3) I prestiti e le garanzie non assistiti da adeguata copertura, devono essere sottoposti alla decisione del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Le condizioni praticate sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e riportate nel Listino del Consorzio. Le condizioni praticate sui depositi sono intese come tassi nominali minimi, mentre quelle sui finanziamenti sono da intendersi come tassi nominali massimi. Il Consiglio di Amministrazione può modificare il Listino quando lo ritenga necessario ed opportuno. Sono sottoposte alla sua ratifica le variazioni urgenti effettuate dai Legali rappresentanti della Società.
- 5) L'ammontare dei prestiti deliberati a favore del singolo soci non può eccedere la misura di un sesto del Patrimonio Netto contabile del Consorzio risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per prestito concesso al singolo socio si intende la somma degli affidamenti concessi al socio stesso, alle società controllate così come previsto dal Codice Civile ed anche le società, che pur non essendo controllate, abbiano una dipendenza economica e/o finanziaria del socio.
- 6) I limiti di cui al punto 5 non si applicano alle società controllate da CCFS o a quelle che pur non essendo controllate, abbiano una dipendenza economica e/o finanziaria dal Consorzio.
- 7) L'ammontare delle garanzie prestate a terzi nell'interesse dei soci non può superare rispettivamente i seguenti valori:
  - a) la metà del l'ammontare del patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio approvato per le garanzie rilasciate a fronte del rimborso I.V.A.;
  - b) complessivi 20 milioni di euro, con un massimo di € 500.000 per ciascun socio, a garanzia di affidamenti bancari assistiti da cessioni di credito;
  - c) complessivi 20 milioni di Euro in tutti gli altri casi.

I limiti di cui sopra non si applicano alle operazioni controgarantite da pegno su depositi in denaro.

L'entità della fideiussione rilasciata a terzi a fronte di crediti ceduti dal socio richiedente non potrà superare il 25% dell'affidamento ad esso concesso.

Le garanzie prestate non potranno avere durata superiore a 10 anni.

Le garanzie concesse a favore dei Soci dovranno essere rilasciate con una delle seguenti formulazioni:

- in via prioritaria con la clausola della preventiva escussione del debitore principale da parte dell'Ente garantito;



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI GARANZIE DA PARTE DEL CCFS

- il Fideiussore corrisponderà in tutto o in parte la somma garantita, dopo che l'Ente garantito abbia intrapreso tempestivamente, coltivandole poi con diligenza in tutte le fasi delle procedure individuali e/o concorsuali, le appropriate azioni legali per il miglior recupero del credito, tenendone periodicamente informata la Società Garante stessa che provvederà al pagamento alla chiusura definitiva della procedura di 1° grado, ovvero a conclusione della procedura di esecuzione.
- previo rilascio di adeguata controgaranzia da parte del debitore, da valutarsi insindacabilmente da parte del Fideiussore, potranno essere rilasciate garanzie "a prima richiesta" e pertanto con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e di quanto contemplato all'art. 1957 del Codice Civile

Il pagamento della somma garantita da parte del Fideiussore avverrà solo dopo che l'Ente Garantito avrà dato inizio alle procedure giudiziarie per il recupero coattivo del credito, e pertanto provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo ovvero dell'atto di citazione al debitore.

Nel caso in cui venissero a mancare i motivi od i requisiti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, può revocare il prestito o la garanzia concessi.

Eventuali deroghe a quanto sopra riportato possono essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei limiti fissati dall'ultimo regolamento approvato dall'Assemblea..